



Milano, 2 marzo 2022

### **CIRCOLARE N° 8/2022**

Oggetto: Tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali – adempimenti per le società di capitale

1. Anche per il 2022, la tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali (D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641, art. 23, nota 3), Tariffa approvata con D.M. 28 dicembre 1995) trova applicazione in via “forfettaria” per le società di capitali.

In particolare, sono interessate al versamento della tassa annuale:

- le società per azioni;
- le società a responsabilità limitata;
- le società in accomandita per azioni;
- le società consortili a responsabilità limitata;
- le aziende speciali e i consorzi tra enti territoriali costituiti ai sensi del D. Lgs. 142/90.

Non sono tenute, invece, al versamento:

- le società cooperative;
- le società di mutua assicurazione;
- le Onlus;
- le società e associazioni sportive dilettantistiche.

La tassa è dovuta nella misura di euro 309,87, a prescindere dal numero di libri o registri tenuti e dalle relative pagine; la misura di cui sopra è elevata a euro 516,46 se il capitale o il fondo di dotazione, alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento, supera l’importo di euro 516.456,90. Le eventuali variazioni intervenute successivamente a tale data rilevano per la determinazione della tassa per l’anno successivo.

2. I termini e le modalità di versamento variano a seconda che la tassa venga corrisposta per il primo anno di attività, ovvero per gli anni successivi.

Per le società di nuova costituzione, il versamento va effettuato:

- Prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA, sulla quale vanno riportati gli estremi di versamento;
- Con apposito bollettino di conto corrente postale.

Per gli anni successivi al primo, il versamento deve essere eseguito:

- Entro il termine di versamento dell'IVA dovuta per l'anno precedente (16 marzo);
- Mediante modello F24, indicando, quale codice tributo, il codice 7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali e, quale anno di versamento, lo stesso anno per il quale il versamento viene eseguito, ossia il periodo di riferimento (2022).

È ammessa la compensazione con altri tributi o contributi *ex art. 17, D. Lgs n. 241/97*.

Si rammenta, dunque, che il termine per il versamento della tassa in discorso è, come di consueto, il **16 marzo (2022)**.

\* \* \*

Lo studio resta, come di consueto, a disposizione per eventuali, ulteriori, chiarimenti.

<http://www.besassociati.it/circolari/>